

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, CHIARANTE, BERLINGUER,
CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDINALE e CISBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1989

Riforma dell'ENEA

ONOREVOLI SENATORI. - L'ENEA costituisce uno strumento essenziale alla politica energetica del paese, in quanto agisce, e deve continuare ad agire, sul delicato e critico terreno della ricerca, della sperimentazione, della dimostrazione e della promozione. A nostro parere l'ispirazione della legge istitutiva, che risale al 1982, deve essere conservata, apportando profonde correzioni alle esperienze compiute finora.

Insieme ad altre forze i comunisti hanno seriamente criticato la linea seguita negli scorsi anni dal Governo e dai vertici dell'ente. Possiamo sommariamente riassumere i principali motivi della nostra critica. Innanzitutto un errore è stato quello di avere concentrato nell'energia nucleare da fissione la parte

rilevante delle risorse economiche e delle capacità professionali, puntando su progetti, quale il PEC del Brasimone, la cui debolezza intrinseca era emersa assai prima dell'effettuazione dei *referendum* del novembre 1987.

Occorre riconoscere che dell'errore, che abbiamo indicato, non può essere fatto carico ai tecnici e alle maestranze dell'ENEA. Il difetto stava nel manico. Esso conseguiva al fatto che, in enorme ritardo sugli altri paesi della CEE, in Italia si è tentata un'accelerazione dell'energia nucleare da fissione in un periodo, allorchè in altri paesi si stavano valutando e studiando soluzioni alternative.

Strettamente connesso al precedente è un secondo errore. L'ENEA, che doveva rappresentare lo strumento pubblico col quale lo

Stato orientava l'attività delle industrie di punta, si trasformò in uno sportello di finanziamento di progetti che rispondevano essenzialmente a logiche aziendali e non ad orientamenti nazionali di prospettiva.

In terzo luogo ad un campo, che da tempo si era profilato come decisivo per lo sviluppo - quello della tutela dell'ambiente e della conservazione del territorio -, furono dedicate limitate risorse. Eppure non vi è dubbio che le strutture dell'ente e il bagaglio professionale di una parte rilevante del personale erano organici ad un'attività di valutazione di impatto ambientale e territoriale.

Infine contraddizioni interne, incertezze di direzione (uno stato di *vacatio* durata oltre il ragionevole) e l'assenza di prospettive hanno provocato una pesante situazione di stallo e la dispersione di energie. Se è vero che il blocco della politica nucleare, decretato dalla volontà popolare, ha provocato seri problemi a tutto lo apparato energetico nazionale, è altrettanto vero che su un organismo critico come l'ENEA gli effetti sono stati più pesanti.

In una situazione, nella quale la conduzione dell'ENEA è stata al centro di numerose critiche - molte del tutto giustificate -, si è fatta strada l'opinione che l'ente dovesse essere considerato inutile, che si dovesse procedere al suo scorporo in vista della costruzione di altri, imprecisati strumenti. La nostra opinione era e resta che occorre mantenere in funzione l'ENEA, con l'obiettivo di una sua radicale ristrutturazione. A questo intende rispondere il presente disegno di legge.

Già nell'articolo 1 noi proponiamo che il centro dell'attività di ricerca e di sviluppo dell'ente divengano le energie alternative, il risparmio energetico e le problematiche della difesa ambientale nel senso più ampio del termine. L'uso razionale dell'energia è oggi un elemento strategico per l'economia italiana, nel quadro dell'integrazione europea. Sottolineiamo che l'ENEA deve costituire «un servizio tecnico dello Stato».

Nell'articolo 2 precisiamo quelli che, secondo noi, debbono essere i compiti dell'ente: 1) le attività di ricerca e sviluppo nelle tecnologie energetiche rinnovabili e nelle tecnologie avanzate, incluse le nuove tecnologie nucleari;

2) le attività relative all'impatto ambientale e alle conseguenze ambientali e sanitarie dovute allo sfruttamento delle varie fonti di energia, in collaborazione con altri enti ed organismi; 3) la vigilanza tecnica sulle attività nucleari residue, l'esercizio dell'attività di radioprotezione, il trattamento dei rifiuti radioattivi e le azioni relative allo smantellamento degli impianti nucleari esistenti; 4) la collaborazione sul piano scientifico, tecnico e industriale con enti esteri ed internazionali nei vari rami di ricerca; 5) le attività di supporto alle Regioni e agli enti locali per le materie energetiche e la collaborazione con le università; 6) la formazione del personale specializzato e la divulgazione dei risultati scientifici e tecnologici; 7) la stipula di accordi di collaborazione con le industrie nazionali e la costituzione di consorzi, anche con organismi esteri.

La programmazione che, sia pure tra grandi traversie (al punto che recentemente i decreti di finanziamento dell'ente avevano un andamento semestrale), avveniva su base quinquennale, nel nostro disegno di legge assume una cadenza triennale, corrispondente all'andamento della legge finanziaria dello Stato. Il Ministro dell'industria, con il concerto di quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita la tutela dell'ente.

Relativamente ai finanziamenti dello Stato, il nostro disegno di legge, all'articolo 3, prevede che, sulla base di una programmazione triennale, siano provviste le somme necessarie «all'attività corrente ed ai progetti interni dell'ENEA». Da questo punto di vista riteniamo che debba decrescere la funzione di sportello. Per altra parte, l'ENEA deve attingere a quote di finanziamento per grandi progetti nazionali, che richiedono una pluralità di agenti, rispetto ai quali l'ente deve meglio misurarsi e qualificarsi.

Circa gli organi interni all'ente le modifiche che si propone di introdurre rispetto al regime precedente possono essere grosso modo indicate nelle seguenti: 1) si vogliono accrescere le deleghe al presidente e alla giunta esecutiva in materia operativa per accrescere l'efficienza dell'ente; 2) si riducono ad undici i membri del consiglio d'amministrazione, non prevedendo più la rappresentanza dei lavoratori, i cui rapporti con i vertici dell'ente devono

trovare il naturale svolgimento nella sede sindacale, costituendo invece un comitato tecnico-scientifico consultivo, eletto dal personale; 3) si semplificano le procedure di voto nel consiglio d'amministrazione, al fine anche in questo caso di evitare stati temporanei di paralisi; 4) restano sostanzialmente inalterati i poteri del direttore generale.

Circa il trattamento del personale scriviamo che «è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative». Non ci sembra opportuno che sia la presente legge a definire il futuro stato giuridico del personale, salvo restando che, fino a che non intervenga una nuova normativa, rimane valido il regime

in base al quale sono stati sin qui stipulati i contratti.

Infine, per quanto riguarda la DISP (Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria), l'opinione degli estensori è che essa non debba essere scorporata dall'ENEA, ma al contrario debba essere assorbita entro l'ente, nelle normali strutture tecnico-organizzative, in particolare nelle aree che si occupano dell'ambiente e della sicurezza, non solo nucleare. Nella ristrutturazione dell'ente devono essere conservate le competenze tecnico-scientifiche sostenute nella DISP.

Noi siamo convinti che, su nuove basi, il paese può attendersi dall'ENEA un contributo di grande momento in una nuova politica energetica nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con legge 5 marzo 1982, n. 84, assume la denominazione di «Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energie alternative, per l'uso razionale dell'energia» e mantiene la sigla ENEA.

2. Per l'ENEA valgono tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti relativi al precedente ente, non modificati dalla presente legge.

3. L'ENEA svolge anche funzioni di controllo e di servizio tecnico dello Stato in materia energetica.

Art. 2.

1. L'ENEA, nell'ambito degli obiettivi della politica energetica nazionale e della programmazione della ricerca finalizzata, ha il compito di promuovere la qualificazione del sistema energetico verso la diversificazione, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la razionalizzazione dell'uso dell'energia e il risanamento ambientale.

2. A tali fini l'ENEA:

a) effettua e promuove, anche in collaborazione con altri enti interessati, attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie energetiche rinnovabili e a tecnologie avanzate, inclusa la partecipazione agli studi sulle nuove tecnologie nucleari;

b) effettua, promuove e coordina, anche in collaborazione con altri enti interessati, studi, ricerche e sperimentazioni attinenti all'impatto ambientale di impianti e tecnologie energetiche ed alle conseguenze ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni derivanti dallo sfruttamento delle varie fonti di energia, collaborando con organismi nazionali ed istituzioni locali nella verifica delle condizioni di esercizio, di prevenzione del rischio e di gestione delle emergenze;

c) esercita la vigilanza tecnica sulle attività nucleari residue, la sperimentazione di nuove tecnologie ed il servizio di radioprotezione sia per gli usi non energetici di sostanze radioattive, sia per il monitoraggio della radioattività, ambientale, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi ed, in generale, le azioni relative allo smantellamento degli impianti esistenti;

d) provvede al trasferimento delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca e cura, in collaborazione con operatori industriali, la progettazione e la realizzazione di prototipi di componenti e di impianti;

e) collabora sul piano scientifico, tecnico ed industriale con gli enti internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) promuove e favorisce la preparazione di personale nel campo delle tecnologie energetiche;

g) diffonde e divulga le conoscenze sui problemi dell'energia;

h) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sui problemi connessi alla produzione e all'utilizzo dell'energia. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2:

a) può stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali;

b) può affidare, sulla base di appositi contratti, ad università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

c) può stipulare con le industrie nazionali accordi di collaborazione, mettendo a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

d) può promuovere la costituzione di consorzi costituiti anche in società per azioni o di società ed imprese internazionali e straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie energetiche di competenza dell'ente, e partecipare ad essi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne dà notizia preventiva al Parlamento.

4. I rappresentanti dell'ente collaborano alle attività del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

1. Su proposta dell'ENEA il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle direttive del medesimo e per l'approvazione, il programma triennale di attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, suddivise in attività di competenza e attività promozionali e dimostrative.

2. Tre mesi prima della scadenza del triennio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, presenta al Parlamento il piano del successivo triennio.

3. Entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano triennale da parte del CIPE e in tale ambito, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel periodo precedente, il disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente dei mezzi finanziari necessari all'attività corrente ed ai progetti interni dell'ENEA. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma, con particolare riferimento allo stato dei vari programmi di promozione e delle imprese dimostrative.

Art. 4.

1. Sono organi dell'ENEA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 5.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri. Il presidente viene scelto sulla base di una terna di candidati proposta, con voto limitato, dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

2. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

3. Il presidente decade dalla carica qualora, entro trenta giorni dalla nomina, non sia cessata la situazione di incompatibilità.

4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Art. 6.

1. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) convoca e presiede la giunta esecutiva, predisponendo l'ordine del giorno;
- d) sovrintende all'andamento generale dell'ente;
- e) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed entro il

30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione;

f) opera in base alle deleghe attribuitegli dal consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) da cinque membri designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui tre esperti di scienza e tecnica energetica e due di gestione aziendale e tecnica industriale;

c) da tre esperti nel campo della ricerca e della innovazione, della protezione ambientale e dalla gestione dei sistemi complessi, designati con voto limitato dal Consiglio nazionale della scienza e dalla tecnologia;

d) da due esperti (di programmazione della ricerca) designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I membri del consiglio di amministrazione, che devono svolgere la loro attività a tempo pieno, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso.

4. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni all'ente;

b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali;

c) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio

consultivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

d) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;

e) delibera sugli affari contemplati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2, comma 3;

f) elegge i componenti della giunta esecutiva;

g) delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

h) delibera in ordine alle deleghe alla giunta esecutiva e al presidente in materia di contratti di assunzione del personale nell'ambito delle proprie determinazioni circa l'entità delle assunzioni stesse ripartite per categoria, nonchè in materia di organizzazione operativa dell'ente; le decisioni operative nelle materie delegate devono essere notificate dal consiglio;

i) delibera, con l'esclusione delle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2, comma 3, in ordine alle deleghe alla giunta esecutiva, al presidente, al direttore generale o ai direttori di unità operativa, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e l'aggiudicazione di gare, la stipulazione di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

l) delibera in ordine alle deleghe al presidente circa l'affidamento di particolari compiti di studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico e giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni.

5. Il consiglio di amministrazione, nei limiti della presente legge, ha la responsabilità dell'ente in coerenza con i fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

6. Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

7. Le delibere di cui alla lettera b) del comma 4, relative ai programmi pluriennali di attività dell'ente ed alle eventuali revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che acquisisce il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le sottopone al CIPE per la delibera di cui all'articolo 3.

8. Sono sottoposte per l'approvazione al

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere di cui alle lettere *c)* e *g)* del comma 4: il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui alle lettere *c)* e *g)* del comma 4, le approva o le restituisce al consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive.

9. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Art. 8.

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'ente, che la presiede, e da quattro membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno tra i membri di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 7, comma 1.

2. La giunta esecutiva ha il compito:

a) di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

b) di sostituire il consiglio di amministrazione in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti al consiglio per la ratifica, alla prima successiva riunione dello stesso;

c) di esplicitare le altre funzioni che le sono delegate dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

1. Il presidente del collegio dei revisori e i revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo con funzioni di presidente ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

2. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

3. Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio dei revisori, o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente, può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

4. Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

Art. 10.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori.

Art. 11.

1. È costituito un comitato tecnico-scientifico, composto da otto membri, eletti con voto limitato dal personale dell'ENEA.

2. Il comitato tecnico-scientifico collabora con gli organi dell'ente nella definizione dei programmi di attività e nello sviluppo dei progetti ed esprime pareri preventivi sulle proposte relative a modifiche dei regolamenti e della organizzazione interna dell'ente.

3. I membri del comitato tecnico-scientifico partecipano, con voto consultivo, alla seduta del consiglio di amministrazione in cui si discute il bilancio preventivo annuale.

Art. 12.

1. Il direttore generale è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dalla carica sono disposti, su proposta del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro stesso.

2. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

1. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva, con facoltà di iniziativa e proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione;

c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio d'amministrazione;

d) sovrintende all'attività dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

2. I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti, in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'ente, sono devoluti al bilancio dell'ENEA.

Art. 14.

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, le quali nominano le delegazioni che trattano.

2. Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria e qualsiasi consulenza retribuita da terzi.

3. I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori o di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il personale dell'ENEA può essere, col suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali e comunitarie, enti, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali, che ne facciano richiesta.

Art. 15.

1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEA, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.

Art. 16.

1. In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del CIPE, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il consiglio di amministrazione può essere sciolto.

2. In tal caso i poteri del presidente sono esercitati da un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

3. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

Art. 17.

1. Il conto consuntivo dell'ENEA è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il conto consuntivo suddetto è approvato.

Art. 18.

1. Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENEA è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 19.

1. L'ENEA provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dai contributi di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Nel caso di ritardata approvazione del piano triennale, all'ENEA è garantito lo stanziamento relativo alla spesa ordinaria e ai progetti in corso di realizzazione.

Art. 20.

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata con un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Detto regolamento dev'essere approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Ministro del tesoro.

Art. 21.

1. I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali del-

l'ENEA, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, sono proposti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro.

2. Le somme stanziare dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi pluriennali ai quali si riferiscono.

Art. 22.

1. Il direttore della DISP (Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria) cessa dai compiti di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85.

2. I compiti di cui al numero 5 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 84, sono assolti all'interno della struttura tecnico-organizzativa dell'ENEA.

3. Nella ristrutturazione dell'ENEA deve essere garantito il mantenimento delle competenze integrate, di cui si avvale attualmente la DISP, utilizzabili tanto in campo nucleare quanto nel campo della sicurezza industriale e delle attività a rilevante impatto ambientale.

Art. 23.

1. Sono abrogate le leggi: 11 agosto 1960, n. 933; 15 dicembre 1971, n. 1240, tranne che per il titolo II, articoli 25, 26 e 27, relativi all'Istituto nazionale di fisica nucleare; 5 marzo 1982, n. 84.